

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 262/2016 CONCERNENTE LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIASCA E I COMUNI DI ACQUAROSSA E FAIDO PER LA NOMINA E L'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL MEMBRO PERMANENTE UNICO DELLE AUTORITÀ REGIONALI DI PROTEZIONE DI BIASCA (16), DI ACQUAROSSA (17) E FAIDO (18)

Egregi signori,
Presidente e consiglieri,

abbiamo il piacere di presentarvi il messaggio municipale concernente la convenzione tra il Comune di Biasca e i Comuni di Acquarossa e Faido per la nomina e l'organizzazione operativa del membro permanente unico delle Autorità regionali di protezione di Biasca (16), di Acquarossa (17) e Faido (18).

1. Premessa

Con messaggio municipale numero 208/13 del 21 ottobre 2013 il Municipio aveva sottoposto al Consiglio comunale la convenzione tra il Comune di Biasca e i Comuni di Acquarossa e Faido per la nomina e l'organizzazione operativa del Presidente delle Autorità regionale di protezione di Biasca (16), di Acquarossa (17) e Faido (18).

Nel testo erano ripercorse le diverse modifiche intervenute nell'organizzazione del settore tutorio dove in relativamente poco tempo si è passati da una Delegazione tutoria a una Commissione tutoria regionale per poi giungere all'attuale Autorità regionale di Protezione. Tramite questi passaggi si è assistito a un costante miglioramento del servizio offerto all'utenza ma soprattutto a una professionalizzazione dell'autorità.

L'Autorità regionale di protezione è composta dal Presidente, da un membro permanente e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.

Alla fine del mese di maggio, l'avv. Siro Buzzi, Presidente dell'Autorità regionale di protezione 16, 17 e 18 ha comunicato che il signor Silvano Barelli, membro fisso dell'ARP 16, ha presentato le sue dimissioni.

A seguito di questa decisione, su proposta del Presidente ARP, i tre Comuni sede hanno valutato la possibile assunzione di un membro permanente per le tre ARP con una percentuale lavorativa del 100%. La proposta è stata accolta dai tre Municipi e non ha ricevuto obiezioni da parte degli altri Comuni del circondario.

A sostegno di questa proposta vi sono delle considerazioni giuridiche e organizzative.

- l'articolo 440 del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) recita:

¹*L'autorità di protezione degli adulti è un'autorità specializzata. Essa è designata dai Cantoni.*

²*L'autorità di protezione degli adulti decide in collegio di almeno tre membri. I Cantoni possono prevedere eccezioni per determinati casi.*

³*L'autorità di protezione degli adulti è anche investita dei compiti dell'autorità di protezione dei minori.*

L'articolo indica chiaramente che si tratta di un'autorità specializzata e quindi le competenze richieste (giuridiche, sociali e psicologiche) devono essere rappresentate a titolo professionale.

- la mole di lavoro del membro permanente non può in nessun caso essere svolta con una percentuale del 10% perché questo tempo viene costantemente esaurito e sorpassato unicamente con la presenza alle udienze settimanali. Il lavoro che potrebbe essere svolto dal membro fisso viene perciò assorbito dal Presidente e dal segretariato anche se non conforme a quanto previsto dal CC. Vista la delicatezza dei temi trattati non si ritiene più attuabile una simile organizzazione.

Secondo il regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (ROPMA), sono eleggibili a membri permanenti l'assistente sociale o educatore specializzato con diploma professionale rilasciato da una scuola riconosciuta, il docente abilitato ad insegnare nelle scuole del Cantone Ticino, il medico, psicologo, psicoterapeuta, infermiere, logopedista.

2. La convenzione

Presentiamo qui di seguito il testo della convenzione con il commento ai singoli articoli.

Art. 1 Scopo

Il Comune di Biasca, e per esso il suo Municipio, nomina, sentito il parere dei Municipi di Acquarossa e Faido, il membro permanente unico delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) nel rispetto dei disposti cantonali in materia.

COMMENTO

Nelle discussioni che hanno preceduto l'elaborazione della convenzione i tre Municipi hanno stabilito che la nomina del membro permanente unico sarà eseguita dal Comune di Biasca dopo aver consultato gli altri Municipi.

Concretamente un rappresentante del Comune di Faido e uno del Comune di Acquarossa parteciperanno alle audizioni dei candidati e prima di procedere all'assunzione il Municipio di Biasca consulterà gli altri Municipi.

Art. 2 Compiti

I compiti del membro permanente unico delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) sono definiti e regolati dalle norme federali e cantonali applicabili.

COMMENTO

I compiti del membro delle ARP sono chiaramente esplicitati nelle leggi federali e cantonali e pertanto non si è voluto elencarli nella convenzione.

Così facendo futuri cambiamenti di norme di rango superiore non imporranno l'aggiornamento della convenzione.

Art. 3 Rapporto d'impiego

Il membro permanente unico delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) è a tutti gli effetti un dipendente del Comune di Biasca. Per quanto concerne il rapporto di impiego fanno stato le disposizioni del ROD del Comune di Biasca.

Il membro permanente unico delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) non sottostà al ROD per le questioni operative relative al suo settore di competenza. In questo ambito il suo operato dovrà essere rispettoso delle norme federali e cantonali applicabili e dovrà renderne conto alla Camera di protezione del Tribunale di appello.

COMMENTO

Come il Presidente delle ARP, anche se si tratta di una figura professionale particolare, il membro permanente unico è a tutti gli effetti un dipendente del Comune di Biasca e come tale dovrà sottostare a quanto previsto dal ROD.

Per competenza decisionale si è comunque precisato che, per quanto concerne il suo operato, egli dovrà renderne conto alla Camera di protezione del Tribunale di appello così come previsto dalle norme in vigore.

Art. 4 Stipendio

Per la funzione di membro permanente unico ARP sarà richiesto il diploma di operatore sociale SUP o presso una scuola superiore svizzera o titolo equivalente.

Per questo motivo il membro permanente unico delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) sarà inserito nella rispettiva classe salariale del ROD.

Eventuali contributi supplementari saranno compensati secondo le norme del ROD e delle direttive del Municipio di Biasca.

COMMENTO

In questo articolo è definito lo stipendio che dovrà percepire il membro permanente unico dell'ARP. Per evitare di dover procedere alla modifica del ROD il Municipio ha scelto di allineare la posizione del membro permanente unico ARP con quello delle operatrici sociali.

Art. 5 Grado di occupazione

Il membro permanente unico avrà un grado di occupazione del 100% (pari a 40 ore settimanali) e garantirà, nel limite del possibile e secondo le necessità, la presenza nelle varie sedi nel modo seguente stabilito sulla base della popolazione residente nei circondari:

- Biasca 5 mezza giornata, circa 20 ore
- Acquarossa 2 mezza giornate, circa 8 ore
- Faido 3 mezza giornate, circa 12 ore

COMMENTO

La presenza nelle diversi sedi è stabilita sulla base della popolazione residente nei circondari.

Evidentemente in caso di eventi particolari la presenza potrà essere diversa da una sede all'altra ma, in linea di principio, il membro permanente dovrà garantire la sua presenza costante nelle tre sedi.

Art. 6 Finanziamento e ripartizione dei costi

Tutte le spese (salario, oneri sociali, formazione) sono assunte dai Comuni sede in proporzione alla popolazione residente permanente come risulta dall'Annuario statistico ticinese (dati indicati: 2015).

Fino al momento della presenza del Comune di Claro nell'ARP 16 la chiave di riparto è la seguente:

Comune	Abitanti	% popolazione
Biasca	13'090	46.41%
Acquarossa	5'591	19.82%
Faido	9'524	33.77%
Totale	28'205	100.00%

Quando il Comune di Claro sarà aggregato con la Città di Bellinzona oppure sarà integrato nell'ARP 15 la chiave di riparto sarà la seguente:

Comune	Abitanti	% popolazione
Biasca	10'264	40.44%
Acquarossa	5'591	22.03%
Faido	9'524	37.53%
Totale	25'379	100.00%

I valori considerati per il calcolo del riparto saranno aggiornati al 1. gennaio dell'anno seguente all'inizio della legislatura.

COMMENTO

Anche la ripartizione delle spese sarà fatta sulla base della popolazione residente permanente e come dato si è utilizzato il valore della popolazione residente permanente come risulta dall'Annuario statistico ticinese 2016.

Il Comune di Claro, pur facendo ancora parte dell'ARP 16, dovrebbe essere aggregato alla Città di Bellinzona e quindi andare sotto un'altra ARP. Per evitare di coinvolgere nuovamente i Consigli comunali si è deciso di indicare già in questa sede le due chiavi di riparto.

Art. 7 Durata e disdetta

Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative del diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, essa ha una durata indeterminata.

COMMENTO

Si è deciso di sottoporre ai Consigli comunali una convenzione che avesse una durata indeterminata. Questa scelta impone il coinvolgimento dei rispettivi legislativi ma per chiarezza è sicuramente la migliore soluzione.

L'alternativa era quella di seguire quanto fatto da altri comuni che hanno scelto di far uso della delega di competenza che permette la sottoscrizione di una convenzione per la durata massima di 2 anni.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore il 1 gennaio 2017, riservata l'approvazione da parte dei 3 Consigli comunali e la ratifica della Sezione degli Enti locali.

COMMENTO

Si è voluto precisare che l'entrata in vigore della convenzione è subordinata all'accettazione dei diversi comuni.

Art. 9 Contestazioni

In caso di contestazione in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni.

Commento

Nessuna osservazione particolare

Visto quanto recede invitiamo il Consiglio comunale a voler

d e l i b e r a r e :

1. preso atto dei suoi contenuti, è approvata la convenzione tra il Comune di Biasca e i Comuni di Acquarossa e Faido per la nomina e l'organizzazione operativa del membro permanente unico delle Autorità regionali di protezione di Biasca (16), di Acquarossa (17) e Faido (18)

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il sindaco
Odis B.De Leoni

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 31 ottobre 2016

Allegati:- bozza di convenzione

Commissioni preposte all'esame del MM

- Gestione
- Legislazione

Convenzione tra il Comune di Biasca e i Comuni di Acquarossa e Faido

concernente la nomina e l'organizzazione operativa del membro permanente unico ARP delle Autorità regionali di protezione (in seguito ARP) di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18);

richiamati:

- la Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 9 ottobre 2012 che stabilisce in particolare all'articolo 7 cpv. 1 che l'autorità regionale di protezione è composta di due membri permanenti e di un delegato del Comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni;
- il regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 e in particolare la modifica dell'11 giugno 2013 con cui il Consiglio di Stato ha definito i comprensori operativi dei Presidenti delle ARP;
- le singole convenzioni intercomunali che regolano gli altri aspetti organizzativi dei singoli comprensori delle ARP;

ritenuto che:

- i Comuni sede hanno manifestato l'intenzione di mantenere nei propri circondari un'autorità regionale di protezione indipendente e di conseguenza di mantenere le sedi operative;

le parti convengono quanto segue:

Art. 1 Scopo

Il Comune di Biasca, e per esso il suo Municipio, nomina, sentito il parere dei Municipi di Acquarossa e Faido, il membro permanente unico delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) nel rispetto dei disposti cantonali in materia.

Art. 2 Compiti

I compiti del membro permanente unico delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) sono definiti e regolati dalle norme federali e cantonali applicabili.

Art. 3 Rapporto d'impiego

Il membro permanente unico delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) è a tutti gli effetti un dipendente del Comune di Biasca.

Per quanto concerne il rapporto di impiego fanno stato le disposizioni del ROD del Comune di Biasca.

Il membro permanente unico delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) non sottostà al ROD per le questioni operative relative al suo settore di competenza. In questo ambito il suo operato dovrà essere rispettoso delle norme federali e cantonali applicabili e dovrà renderne conto alla Camera di protezione del Tribunale di appello.

Art. 4 Stipendio

Per la funzione di membro permanente unico ARP sarà richiesto il diploma di operatore sociale SUP o presso una scuola superiore svizzera o titolo equivalente.

Per questo motivo il membro permanente unico delle ARP di Biasca (16), Acquarossa (17) e Faido (18) sarà inserito nella rispettiva classe salariale del ROD.

Eventuali contributi supplementari saranno compensati secondo le norme del ROD e delle direttive del Municipio di Biasca.

Art. 5 Grado di occupazione

Il membro permanente unico avrà un grado di occupazione del 100% (pari a 40 ore settimanali) e garantirà, nel limite del possibile e secondo le necessità, la presenza nelle varie sedi nel modo seguente stabilito sulla base della popolazione residente nei circondari:

- Biasca 5 mezze giornate, circa 20 ore
- Acquarossa 2 mezze giornate, circa 8 ore
- Faido 3 mezze giornate, circa 12 ore

Art. 6 Finanziamento e ripartizione dei costi

Tutte le spese (salario, oneri sociali, formazione) sono assunte dai Comuni sede in proporzione alla popolazione residente permanente come risulta dall'Annuario statistico ticinese.

Fino al momento della presenza del Comune di Claro nell'ARP 16 la chiave di riparto è la seguente:

Comune	Abitanti	% popolazione
Biasca	13'090	46.41%
Acquarossa	5'591	19.82%
Faido	9'524	33.77%
Totale	28'205	100.00%

Quando il Comune di Claro sarà aggregato con la Città di Bellinzona oppure sarà integrato nell'ARP 15 la chiave di riparto sarà la seguente:

Comune	Abitanti	% popolazione
Biasca	10'264	40.44%
Acquarossa	5'591	22.03%
Faido	9'524	37.53%
Totale	25'379	100.00%

I valori considerati per il calcolo del riparto saranno aggiornati al 1. gennaio dell'anno seguente all'inizio della legislatura.

Art. 7 Durata e disdetta

Riservata la disdetta motivata a seguito di modifiche legislative del diritto superiore che dovessero privare d'oggetto la presente convenzione, essa ha una durata indeterminata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente convenzione entra in vigore il 1 gennaio 2017, riservata l'approvazione da parte dei 3 Consigli comunali e la ratifica della Sezione degli Enti locali.

Art. 9 Contestazioni

In caso di contestazione in merito all'applicazione della presente convenzione, decide la Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni